

## Legge 243/2004: la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

*Il 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la L.243/2004, che riforma il sistema pensionistico obbligatorio e complementare.*

*Si tratta di una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti in materia di previdenza pubblica, di sostegno alla previdenza complementare, all'occupazione stabile e al riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria: pertanto, risulteranno "decisivi" i decreti legislativi di attuazione della norma (nonché i decreti ministeriali che dovranno essere emanati), sui quali è già iniziato il confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative.*

*Vedremo di seguito cosa cambia nel "mondo pensione" per i lavoratori italiani: per maggior chiarezza, riportiamo le novità più rilevanti suddivise per argomento.*

### LA PENSIONE DI VECCHIAIA

#### Requisiti richiesti fino al 2007

Sistema retributivo / reddituale / misto Dipendenti	Autonomi	Sistema contributivo Dipendenti / Autonomi
65 anni uomo 60 anni donna	65 anni uomo 60 anni donna	Da 57 a 65 anni
20 anni contributi	20 anni contributi	5 anni contributi
<i>Per i soli pubblici, possibilità di rinvio della pensione al 70° anno di età (D.L.136/04)</i>		oppure 40 anni contributi (a prescindere dall'età)

#### Requisiti richiesti dal 2008

Sistema retributivo / reddituale / misto Dipendenti	Autonomi	Sistema contributivo Dipendenti / Autonomi
65 anni uomo 60 anni donna	65 anni uomo 60 anni donna	65 anni uomo 60 anni donna
20 anni contributi	20 anni contributi	5 anni contributi
<i>Per i soli pubblici, possibilità di rinvio della pensione al 70° anno di età (D.L.136/04)</i>		oppure 40 anni contributi (a prescindere dall'età)

#### Dipendenti di Enti lirici e Istituzioni concertistiche

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, viene elevata l'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i medesimi requisiti stabiliti per la generalità dei lavoratori dipendenti dalla L.503/92, nei confronti di una parte dei lavoratori dello spettacolo, vale a dire "il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate" (ad esempio, ballerini, cantanti lirici, ecc...).

## LA PENSIONE DI ANZIANITA'

### Requisiti richiesti fino al 2007

Sistema retributivo / reddituale / misto		Sistema contributivo
Dipendenti	Autonomi	Dipendenti / Autonomi
<b>Ordinari</b>		
57 anni 35 anni contributi	58 anni 35 anni contributi	<b>Non prevista</b>
<i>in alternativa</i>		
maggiore anzianità contributiva (elevazione graduale fino a 40 anni)		
<b>Categorie protette</b>		
57 anni dall'1/1/2006 35 anni contributi		
<i>in alternativa</i>		
maggiore anzianità contributiva (elevazione graduale fino a 40 anni)		

### Requisiti richiesti dal 2008

Sistema retributivo/reddituale/misto		Sistema contributivo	
Dipendenti	Autonomi	Dipendenti	Autonomi
<b>Ordinari</b>			
60 anni (2008-2009) 61 anni (2010-2013) 62 anni (dal 2014)	61 anni (2008-2009) 62 anni (2010-2013) 63 anni (dal 2014)	60 anni (2008-2009) 61 anni (2010-2013) 62 anni (dal 2014)	61 anni (2008-2009) 62 anni (2010-2013) 63 anni (dal 2014)
35 anni contributi	35 anni contributi	35 anni contributi	35 anni contributi
<i>in alternativa</i>			
40 anni contributi	40 anni contributi		
<b>Categorie protette</b>			
<i>L'individuazione dei soggetti per i quali non sarà applicata la nuova norma è demandata ad appositi decreti attuativi</i>			

### Requisiti richiesti dal 2008 per le lavoratrici donne (dipendenti ed autonome)

Dal 2008 al 2015, le sole lavoratrici donne potranno mantenere i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti fino al 31.12.2007 (57 anni per le dipendenti, e 58 anni per le autonome, con un'anzianità contributiva di 35 anni).

Tale possibilità è concessa, in via sperimentale, solo in caso di **opzione per la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo**.

## LE "FINESTRE" PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

### a partire dal 2008

- Riduzione delle finestre d'uscita (da 4 a 2 all'anno: 1° gennaio e 1° luglio)
- Maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi rispetto non più ai 4 trimestri, bensì ai 2 semestri (entro il 30/06 o entro il 31/12)
- Per il personale della scuola, rimane confermata l'unica decorrenza della pensione, fissata al 1° settembre di ogni anno

### NON CAMBIA NULLA PER:

- Autorizzati alla prosecuzione volontaria ante 1° marzo 2004
- Personale (compresi i dirigenti) appartenente alle seguenti categorie:
  - Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica)
  - Arma dei Carabinieri
  - Polizia di Stato
  - Polizia Penitenziaria
  - Corpo della Guardia di Finanza
  - Corpo Forestale dello Stato
  - Corpo dei Vigili del Fuoco
- Soggetti in mobilità standard (accordi sindacali ante 1° marzo 2004)
  - che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
  - nel limite di 10.000 unità
- Lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore (bancari, postali, monopoli di stato)
  - nel limite di 10.000 unità

### Particolari categorie di lavoratori

La legge delega stabilisce che il Governo dovrà individuare, con l'emissione di appositi decreti legislativi, le categorie di lavoratori che, rispetto alla specificità dell'attività svolta, potranno maturare il diritto alla pensione con requisiti diversi.

## LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' E DI VECCHIAIA

- **Diritto alla pensione:** i lavoratori dipendenti (privati e pubblici) ed i lavoratori autonomi, che maturano entro il 31/12/2007 i requisiti (contributivi e anagrafici) per conseguire il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia (anche contributiva), possono presentare al proprio Ente di previdenza una richiesta di **certificazione** della posizione previdenziale maturata per il diritto. Il lavoratore che raggiunga entro il 2007 i predetti requisiti manterrà il diritto a conseguire la pensione, anche successivamente, con i requisiti richiesti fino al 2007: infatti l'esercizio del diritto, con il conseguente inoltro della domanda di pensione, potrà essere effettuato anche in anni futuri, anche se interessati da mutamenti normativi.
- **Misura della pensione:** solo i periodi contributivi maturati fino alla data di conseguimento del diritto a pensione (presumibilmente, la "finestra" per l'anzianità), saranno salvaguardati con l'applicazione dei sistemi di calcolo che erano precedentemente in vigore. Ne consegue che l'eventuale certificazione non garantirà, per la contribuzione versata successivamente alla maturazione del diritto, l'applicazione della previgente normativa (eventuale pro-rata).
- Per effetto dell'istituzione del **Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive** (presso l'Inps) saranno raccolti, conservati e gestiti tutti i dati, e tutte le informazioni relative ad ogni lavoratore, iscritto a qualsiasi regime previdenziale obbligatorio.

## IL "BONUS" PER IL RINVIO DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

*I soli lavoratori dipendenti del settore privato, che maturino il diritto a pensione di anzianità nel periodo 2004-2007 e che decidano di differire la data del pensionamento, potranno godere di un incentivo economico in busta paga, il cosiddetto "bonus". Il bonus sarà corrisposto fino al 31.12.07, oppure fino al compimento dell'età pensionabile, se raggiunta prima di tale data.*

### Nel periodo 2004-2007:

- Esonero dal versamento contributivo, a decorrere dalla prima scadenza utile per l'accesso al pensionamento
- Aumento della retribuzione, in busta paga, di un importo (esente da Irpef) pari alla quota percentuale di retribuzione lorda, dovuta dal datore e dal lavoratore per la contribuzione IVS
- Scelta unilaterale da parte del lavoratore, senza obbligo di stipula del contratto
- Abrogazione dell'art. 75 L.388/2000 (incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).

### All'atto del pensionamento:

- Viene erogato l'importo della pensione, che sarebbe spettato alla data della manifestazione della volontà di mantenimento in servizio, maggiorato della sola perequazione nel frattempo intervenuta.

**Esempio:** per la generalità dei lavoratori, l'aliquota contributiva complessiva (quota IVS) è pari al 32,70% della retribuzione lorda (di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro ed l'8,89% a carico del lavoratore). L'incentivo economico consiste nel fatto che l'8,89% non verrà detratto dalla retribuzione dell'interessato, mentre alla stessa sarà aggiunto il 23,81%.

Ricordiamo che, per alcune categorie di lavoratori (ad es. gli agricoltori), sono previste aliquote contributive inferiori, che conseguentemente produrranno un importo del bonus più basso.

**Volete sapere di quanto aumenterà il vostro stipendio se decidete di non andare in pensione?**

**Venite all'Inas Cisl: presso tutte le nostre sedi è disponibile il programma che permette di calcolare l'importo mensile del "bonus".**

**Recandovi all'Inas, troverete anche il modello della domanda di bonus (da presentare al proprio Ente di previdenza ed al datore di lavoro).**

## LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- **Destinazione del TFR ai fondi complementari**  
Individuazione di forme tacite di destinazione del TFR ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, o a fondi pensione collettivi (chiusi) o a fondi aperti su base contrattuale collettiva, se il lavoratore non esprime volontà contraria (silenzio-assenso) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, oppure entro 6 mesi dall'assunzione del lavoratore.
- **Equiparazione tra fondi chiusi e fondi aperti:**  
- possibilità che il lavoratore destini il contributo, dovuto dal datore di lavoro, a qualsiasi forma di pensione complementare scelta dal lavoratore;  
- eliminazione dei vincoli che impediscono la libera adesione e

la libera circolazione dei lavoratori nel sistema della previdenza complementare e ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali.

### • **Contenzioso contributivo**

Attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con gli iscritti al fondo del diritto alla contribuzione, compreso il TFR, e la legittimazione dei fondi a rappresentare gli iscritti nelle controversie relative a contributi omessi o a eventuale danno per mancato rendimento.

### • **Agevolazioni per le imprese**

Assenza di oneri per le imprese nel conferimento del TFR, anche in forma tacita, ai fondi pensione, tramite l'individuazione di: compensazioni in termini di facilità di accesso al credito (piccole e medie imprese), equivalente riduzione del costo del lavoro ed eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

## DOMANDE E RISPOSTE

**Quali sono i motivi per i quali è stata creata la certificazione del diritto?**

*E' presumibile che l'istituto della certificazione del diritto a pensione, che non ha precedenti nel panorama del diritto previdenziale italiano, nasca proprio per evitare un pensionamento di massa dei lavoratori che maturano il diritto a pensione negli anni compresi dal 2004 al 2007.*

**Un lavoratore in possesso della certificazione, in quale periodo temporale può esercitare il proprio diritto all'accesso al pensionamento?**

*In qualsiasi momento, indipendentemente da eventuali ulteriori riforme previdenziali.*

**La lavoratrice privata o pubblica, che ha acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia e ha optato per il mantenimento in servizio, può chiedere la certificazione?**

*La risposta è positiva, in quanto l'esercizio dell'opzione, riguardante il mantenimento in servizio, non esclude la possibilità di ricadere in successivi mutamenti normativi.*

**I lavoratori che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia dopo il 2008, possono continuare ad usufruire delle deroghe previste dalla previgente normativa?**

*L'attuale riforma delle pensioni non prevede alcuna modifica alle previgenti norme in materia di deroga all'innalzamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.*

**Esistono deroghe all'innalzamento dell'età per i lavoratori ai quali si applica il solo sistema contributivo?**

*Nello specifico, non è prevista alcuna deroga; però, chi avrà ottenuto la certificazione potrà continuare ad accedere con la previgente normativa, propria del sistema contributivo.*

**Perché la facoltà di opzione per il sistema contributivo, per mantenere l'accesso al pensionamento di anzianità con le precedenti norme, è concessa solo alle lavoratrici?**

*Il motivo per cui una tale possibilità viene data alle sole donne è, presumibilmente, da ricercarsi nel dato oggettivo inerente l'elevazione del requisito minimo di età (60 anni) anche per l'anzianità che, di fatto, ha tacitamente abrogato detta pensione di anzianità per le lavoratrici (l'età di 60 anni, infatti, corrisponde al requisito anagrafico previsto per la vecchiaia).*

**La certificazione, richiesta agli Enti previdenziali per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31/12/2007, è un requisito essenziale per l'accesso al pensionamento?**

No. Tuttavia, l'istituto della certificazione della posizione previdenziale, con l'attestazione del conseguimento del diritto alla pensione, costituisce una garanzia per il pensionando, in caso di eventuali future modifiche legislative.

**Le future finestre di uscita si debbono sempre intendere come termini iniziali di accesso o, per effetto della riforma, quale uscita obbligata?**

No, per ciò che concerne l'accesso al pensionamento nulla è mutato; quindi, le finestre d'uscita continuano ad intendersi come termini iniziali all'accesso al pensionamento.

**Un lavoratore che goda dell'incentivo economico, con un'anzianità inferiore a quella prevista per il cumulo totale e che continua l'attività lavorativa, potrà considerare il periodo di fruizione del bonus utile per raggiungere il requisito di detto cumulo totale (37 anni di contributi e 58 anni di età oppure 40 anni di contributi)?**

No, in quanto il mancato versamento contributivo non può incrementare in alcun modo la posizione previdenziale, maturata al momento in cui si è manifestata la volontà di mantenimento in servizio che, come tale, rimane congelata.

**Che cosa sono i fondi chiusi?**

I fondi chiusi, o negoziali, sono costituiti con accordi, o contratti, collettivi (anche aziendali) o in mancanza: accordi tra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri; accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; accordi tra soci di cooperative, purché promossi da associazioni di rilievo nazionale legalmente riconosciute; regolamenti di enti o aziende.

**E i fondi aperti?**

I fondi aperti sono previsti dall'art. 9 dlgs 124/1993 (e successive modifiche ed integrazioni) e possono essere istituiti direttamente dai soggetti abilitati, quali compagnie di assicurazione, banche, Sim, società di gestione dei fondi comuni.

## ASPETTI CRITICI DELLA RIFORMA

In alcune situazioni, l'applicazione di quanto previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico si rivelerà alquanto penalizzante. Vediamo, di seguito, alcuni esempi di ciò che potrebbe verificarsi.

**A) Lavoratore dipendente, iscritto all'Inps, in possesso del requisito dei 1820 contributi (35 anni) utili al 31 dicembre 2007:**

- se è nato il 31.12.1950 (e quindi compie i 57 anni di età il 31.12.2007), il diritto viene maturato (soddisfazione di entrambi i requisiti di contributi ed età) entro il 31.12.2007. Quindi, il soggetto potrà accedere al pensionamento dopo 4 mesi (dall'1.4.2008);

- se invece è nato l'1.1.1951 (il giorno dopo), e quindi compie i 57 anni di età l'1.1.2008, rientra nell'applicazione del nuovo regime, dovendo quindi essere soddisfatto il più penalizzante requisito di età (bisognerà attendere il compimento dei 61 anni di età, nel gennaio 2012). Il soggetto, pertanto, potrà accedere al pensionamento dopo 5 anni, con la finestra aperta dal 1° gennaio 2013 (il requisito alternativo dei 40 anni di contributi viene raggiunto - in questo caso - solo nel dicembre 2012).

In sostanza, nella seconda ipotesi, per poter accedere al pensionamento di anzianità, il lavoratore dovrà ancora attendere ulteriori 5

anni, non avendo maturato l'età stabilita dalla vecchia norma - per un solo giorno - entro il limite temporale previsto (31.12.2007).

**B) Un lavoratore dipendente, iscritto all'Inps, potrà usufruire della attuale normativa, disciplinata dalla L.449/97 (indipendentemente dal fatto che la finestra d'accesso si apra nell'aprile del 2008), se, esattamente alla data del 31 dicembre 2007, si troverà in una delle seguenti situazioni:**

- maturazione di 1820 contributi (35 anni), avendo già i 57 anni di età;
- maturazione del requisito alternativo dei 2028 contributi (39 anni di contributi).

Infatti, per poter essere accreditato un contributo settimanale in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), l'interessato deve aver lavorato per almeno un giorno della settimana - fatto salvo il minimale - senza che, quindi, vi sia l'obbligo di prestare attività per tutti gli altri giorni. Anche se, la settimana in questione risulta a "cavallo" dell'anno (da lunedì 31.12.2007 a sabato 5.1.2008), lo svolgimento dell'attività nel giorno di lunedì - ultimo dell'anno - concorrerà a salvaguardare il lavoratore: quindi il soggetto, che presti attività lavorativa il giorno di lunedì 31 dicembre 2007, per accedere alla pensione con le norme previgenti, dovrà maturare in tale data il requisito dei 1820 (35 anni di contributi), o quello alternativo dei 2028 (39 anni di contributi).

**C) Lavoratore dipendente iscritto all'Inps, che entro il 31 dicembre 2007 non soddisfi il requisito alternativo dei 39 anni di contributi previsto dalla L.449/97 per un solo contributo mancante (risultando, complessivamente, un totale di 2027 contributi accreditati - 2028 contributi corrispondono a 39 anni di contributi -, senza possibilità di riscatto, accredito o ricongiunzione)**

L'interessato, quindi, raggiungendo i 40 anni di contributi nel gennaio del 2009, potrà accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio 2010, ma solo se maturerà anche l'età anagrafica dei 57 anni entro il 31.12.2009.

In favore dei lavoratori dipendenti, la nuova legge conferma che, per il requisito alternativo della maggiore anzianità contributiva - ancorché non risulti prevista la soddisfazione di quello anagrafico - l'eventuale possesso dell'età (57 anni) permette, comunque, una uscita anticipata.

Nel caso in esame, qualora, invece, il requisito dei 57 di età anni non venga soddisfatto entro il dicembre del 2009, il soggetto potrà accedere alla pensione solo dal 1.7.2010.

## conquiste del **Lavoro** quotidiano della Cisl

Direttore responsabile

**Francesco Guzzardi**

Reg. Trib. Roma n. 569/48

Proprietà

Conquiste del Lavoro S.r.l.

Una copia Euro 0,41 Arretrata

Euro 0,82. Abbonamento

annuale

Euro 103,30; iscritti alla Cisl

Euro 41,50. Abbonamento estero

Euro 155,00. Abbonamento

comprensivo di "Inas Tutela"

maggiorazione di Euro 2

## **INAS TUTELA**

Direttore: **Giancarlo Panero**

Direzione e Redazione:

V.le Regina Margherita, 83/d

00198 Roma

Tel. 06 84438316

Fax 06 84438314

Stampa:

Tipografica la Piramide s.r.l.

Via Anton Valsalva, 34

00168 - Roma